

Ordinanza *Disegno*
**dell'Assemblea federale sull'organizzazione
dell'esercito**
(Organizzazione dell'esercito, OEs)

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

L'ordinanza dell'Assemblea federale del 4 ottobre 2002² sull'organizzazione dell'esercito è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 1 lett. a, c, d, e, h nonché cpv. 3 e 4

¹ Nella sua struttura di base l'esercito si articola in:

- a. Stato maggiore del capo dell'esercito, Stato maggiore di pianificazione dell'esercito, Stato maggiore di condotta dell'esercito e frazioni dello stato maggiore dell'esercito;
- c. organizzazioni d'istruzione dell'esercito: formazioni d'addestramento, scuole, corsi di formazione, corsi, centri di competenza;
- d. Stato maggiore delle Forze terrestri;
- e. Stato maggiore delle Forze aeree;
- h. brigate:
 - 1. sei brigate delle Forze terrestri,
 - 2. due brigate della riserva delle Forze terrestri,
 - 3. una brigata logistica,
 - 4. una brigata d'aiuto alla condotta;

³ Le brigate delle Forze terrestri sono istruite dalle Forze terrestri in collaborazione con il comando dell'istruzione superiore dei quadri dell'esercito. Nel servizio d'istruzione i corpi di truppa possono essere assegnati agli stati maggiori delle regioni territoriali.

⁴ Per l'allestimento della prontezza d'impiego e nell'impiego, i corpi di truppa e le unità di truppa sono subordinati allo Stato maggiore di condotta dell'esercito, allo Stato maggiore delle Forze terrestri, agli stati maggiori delle regioni territoriali, alle

¹ FF ...
² RS **513.1**

brigade, al comando della Sicurezza militare o al comando dell'impiego delle Forze aeree.

Art. 7 cpv. 2 lett. c n. 5

Abrogato

Art. 13 cpv. 2

Abrogato